

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio procedimenti disciplinari per i procedimenti disciplinari relativi al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici

Art.1- Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. Viene istituito l'Ufficio procedimenti disciplinari che, nei casi previsti dall'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, su segnalazione del Responsabile di Struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento disciplinare e propone la sanzione che viene adottata dal Direttore Amministrativo, come previsto dall'art.56 dello Statuto.

2. Qualora l'Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato.

3. L'Ufficio è composto da un Dirigente di ruolo, da un Docente esperto di Diritto del lavoro e da un tecnico amministrativo con adeguata competenza giuridica, nominati dal Direttore Amministrativo.

4.L'Ufficio ha sede presso il Servizio Organizzazione e Innovazione.

5. Le sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, sono inflitte dal Responsabile, ove questi abbia qualifica dirigenziale, della Struttura in cui il dipendente lavora.

6. Copia dei provvedimenti disciplinari adottati dal Dirigente della Struttura in cui il dipendente lavora viene trasmessa all'Ufficio procedimenti disciplinari ed alla Divisione personale tecnico amministrativo o alla Divisione personale docente per i collaboratori ed esperti linguistici.

7. L'Ufficio procedimenti disciplinari assume le proprie determinazioni a maggioranza.

Art. 2 - Procedimenti disciplinari relativi ai collaboratori ed esperti linguistici

1. A tali procedimenti si applica il disposto del precedente art. 1.